



## PROGRAMMA PROVINCIALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI

**Responsabile del procedimento**

**Dirigente del Settore Tutela Ambientale della Provincia di Vercelli**

dott. Piero Gaetano Vantaggiato

**Redazione della documentazione**

**relativa alla Procedura di VAS e Valutazione di incidenza Ambiente s.c.**

**Coordinamento tecnico**

ing. Lorenzo Tenerani

**Gruppo di lavoro**

dott.ssa Mariagrazia Equizi

ing. Marco Angeloni

dott. biol. Marta Casella

dott. Andrea Lazzarini

ing. Francesca Tamburini

**Redazione del Programma Provinciale di Gestione dei Rifiuti di Vercelli**

**E.R.I.C.A. soc. coop.**

**Coordinamento tecnico**

Roberto Cavallo

**Gruppo di lavoro**

Andrea Bertora

Luigi Bosio

Giuseppe Cambareri

Roberto Cavallo

Umberto Gianolio

Paolo Marengo

Francesco Rasero

Emanuela Rosio

**Criteri di localizzazione degli impianti e cartografia**

arch. Raffaella Gambino

geom. Carlo Cane

PROVINCIA DI VERCELLI

Assessorato all'Ambiente

Settore Tutela Ambientale



P1.1

Allegato

Norme tecniche di  
attuazione

Ottobre 2015

# **PPGR – Programma Provinciale per la Gestione dei Rifiuti**

## **P1.1 – Allegato. Norme tecniche di attuazione**

### **Provincia di Vercelli**

Assessorato all’Ambiente, Settore Tutela Ambientale

Responsabile del procedimento

**dott. Piero Gaetano Vantaggiato**

### **E.R.I.C.A. soc. coop.**

Coordinatore tecnico

**dott. Roberto Cavallo**

## **Titolo I – Disposizioni generali**

### **Art. 1 – Finalità del PPGR**

1. Il PPGR ha lo scopo di razionalizzare e ottimizzare il sistema provinciale di gestione dei rifiuti in conformità alle finalità, ai principi e ai criteri di priorità stabiliti nella parte quarta del decreto legislativo 03 aprile 2006, n. 152 e s. m. e i.
2. Nel perseguire i propri obiettivi, il PPGR è informato prioritariamente alla tutela dell'ambiente e della salute, alla prevenzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti, al recupero di materia.
3. L'attuazione del PPGR è condotta prioritariamente attraverso processi condivisi ispirati alle più ampie forme di consultazione dei soggetti che a vario titolo sono portatori di interessi connessi alla gestione dei rifiuti.

### **Art. 2 – Contenuti del PPGR**

1. Il PPGR contiene:
  - a) l'articolazione del territorio provinciale in bacini idonei alla gestione dei rifiuti, ferma restando la delimitazione dell'ambito territoriale ottimale equivalente al territorio provinciale;
  - b) l'individuazione, sulla base dei criteri di cui all'articolo 197, comma 1, lettera d), del D.lgs. 152/2006 e s. m. e i., delle aree non idonee per la localizzazione degli impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti urbani, definite sulla base di criteri tecnici e dei vincoli che limitano l'uso del territorio;
  - c) l'individuazione, tenendo conto di quanto stabilito alla lettera b), delle zone idonee per la localizzazione degli impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti urbani, definite sulla base di scelte programmatiche e pianificatorie;
  - d) la definizione dei criteri programmatici per l'insediamento degli impianti di smaltimento dei rifiuti speciali ai fini delle successive autorizzazioni;
  - e) la definizione degli impianti necessari al completamento del sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani, il fabbisogno impiantistico per lo smaltimento dei rifiuti speciali a livello provinciale.
2. Il PPGR è composto delle seguenti sezioni:
  - a) sezione prima, rifiuti urbani;
  - b) sezione seconda, rifiuti speciali;
  - c) sezione terza, criteri di localizzazione di nuovi impianti e requisiti per le tecnologie impiantistiche;
  - d) sezione quarta, valutazione ambientale strategica;
  - e) norma tecniche di attuazione.

### **Art. 3 – Procedura di formazione, termini di validità e ambito territoriale di applicazione del PPGR**

1. Il PPGR è adottato e approvato in conformità alle disposizioni della L.R. 24 ottobre 2002, n. 24, L.R. 24 maggio 2012, n.7 e del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
2. I contenuti del PPGR si riferiscono a un periodo di cinque anni e hanno validità senza limite di tempo fino a che non sono modificati dagli aggiornamenti del programma stesso.
3. Il PPGR è sottoposto a aggiornamento in seguito alla variazione del piano regionale e, comunque, può essere sottoposto in ogni tempo a modificazioni.
4. L'ambito territoriale di applicazione del PPGR è quello amministrativo della Provincia di Vercelli coincidente con l'ambito territoriale ottimale e con il bacino unico.

### **Art. 4 – Efficacia del Piano**

1. A seguito dell'approvazione da parte del Consiglio Provinciale, il PPGR acquisisce efficacia decorso il termine di novanta giorni dalla trasmissione alla Giunta regionale.
2. Il PPGR costituisce atto di indirizzo del programma pluriennale degli interventi e dei relativi investimenti del Consorzio di bacino di cui all'art. 11, comma 11, della L.R. 24/2002.

## **Titolo II – Disciplina dei rifiuti urbani**

### **Art. 5 – Raccolta differenziata dei rifiuti urbani**

1. La raccolta differenziata è attuata per assicurare che ciascun flusso sia tenuto separato in base al tipo e alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico.
2. In linea generale, la raccolta differenziata è monomateriale. Possono tuttavia essere previste, per esigenze di efficienza e di economicità e laddove ne sia verificata la fattibilità tecnica, raccolte congiunte di frazioni merceologiche distinte di imballaggi.
3. Ai fini dell'organizzazione e della gestione dei servizi di raccolta differenziata, il territorio dell'ambito territoriale ottimale è suddiviso, in considerazione delle caratteristiche geomorfologiche nelle seguenti aree:
  - a) area di pianura;
  - b) area turistico – montana.

### **Art. 6 – Indirizzi per l'organizzazione della raccolta differenziata**

1. In considerazione degli obiettivi di raccolta differenziata stabiliti dall'art. 205 del D.lgs. 152/2006 e s. m. e i., il Consorzio di bacino organizza un servizio di conferimento e raccolta che privilegi la raccolta domiciliare delle seguenti frazioni merceologiche:
  - a) organico;
  - b) scarti vegetali;
  - c) carta e cartone;
  - d) imballaggi in plastica;
  - e) imballaggi metallici;
  - f) imballaggi in vetro;
  - g) indifferenziato residuale.
2. In vista dell'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'art. 14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 214, i contenitori per la raccolta devono essere dotati di sistemi di rilevamento puntuale degli svuotamenti o dei prelievi almeno per le frazioni merceologiche organico e indifferenziato residuale. La Provincia stipula con il Consorzio di bacino un accordo di programma che prevede l'attivazione del sistema di rilevamento dei dati di svuotamento o di prelievo e, con riferimento a almeno otto Comuni, la realizzazione di uno studio, comprensivo di simulazioni tariffarie puntuali, per l'introduzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi. Lo studio e le simulazioni tariffarie sono trasmesse a tutti i Comuni.
3. Nell'area turistico – montana, in considerazione delle peculiarità territoriali geomorfologiche e urbanistiche, la raccolta differenziata può essere organizzata con servizi di prossimità a eccezione delle frazioni merceologiche organico e indifferenziato residuale. Per queste due ultime frazioni, la raccolta di prossimità può essere attivata solo a seguito di una puntuale e documentata verifica della non fattibilità tecnica e della non economicità della raccolta domiciliare.
4. Dovranno essere gradualmente attivate raccolte monomateriale degli imballaggi in plastica e degli imballaggi in vetro questi ultimi suddivisi per le diverse tipologie cromatiche previste nell'accordo quadro ANCI – CONAI al fine di massimizzare i ricavi. A tale scopo, la Provincia stipula un accordo con il CONAI che preveda per l'attivazione delle predette raccolte sul territorio provinciale il contributo finanziario dello stesso CONAI e dei consorzi di filiera interessati.
5. L'organizzazione della raccolta differenziata deve prevedere la realizzazione e la gestione di un congruo numero di centri comunali rispondenti ai requisiti stabiliti dal Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 08 aprile 2008, n. 31623 e s. m. e i. I centri devono essere distribuiti razionalmente sul territorio tenuto conto delle distanze tra i diversi Comuni e della necessità di rendere operativo almeno un centro ogni 10.000 abitanti. La realizzazione e la gestione dei centri comunali di raccolta sono di competenza del Consorzio di bacino.

### **Art. 7 – L'autocompostaggio e il compostaggio collettivo**

1. Allo scopo di ridurre gli impatti ambientali e economici connessi alla raccolta, al trasporto e al trattamento dei rifiuti urbani, deve essere massimamente promosso e incentivato il compostaggio nella forma dell'autocompostaggio.
2. Ai fini del comma 1, si intende per autocompostaggio, il compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;
3. Nei casi che non rispettino almeno una delle condizioni di cui al comma 3, il compostaggio collettivo dovrà essere oggetto di autorizzazione ai sensi del D.lgs. 152/2006 e s. m. e i.

4. Per la promozione e l'incentivazione dell'autocompostaggio devono essere realizzate specifiche campagne di comunicazione con cadenza almeno biennale e valutata la concessione agli utenti aderenti di adeguate riduzioni della tassa o della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani previo adeguamento dei regolamenti che disciplinano tali forme di prelievo finanziario.

5. Dovranno essere conseguiti i seguenti obiettivi di recupero degli scarti organici attraverso l'autocompostaggio:

- a) entro il 30 giugno 2015, dovranno essere recuperate almeno 468 t/anno;
- b) entro il 31 dicembre 2017, dovranno essere recuperate almeno 2.007 t/anno.
- c) entro il 31 dicembre 2020, dovranno essere recuperate almeno 4.102 t/anno.

#### **Art. 8 – Materiali biodegradabili**

1. La Provincia promuove la stipulazione di un accordo di programma con i rappresentanti della grande distribuzione e con Assobioplastiche finalizzato:

- a) alla introduzione di *shopper* biodegradabili nei punti di vendita di beni di consumo;
- b) alla introduzione di guanti per la selezione e di sacchetti in materiale biodegradabile nelle strutture di vendita di beni ortofrutticoli;
- c) alla promozione della commercializzazione e dell'uso di pannolini in materiale biodegradabile.

#### **Art. 9 – Definizione, localizzazione e gestione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti urbani**

1. Il nuovo Programma punta a implementare le raccolte inserendo nuove azioni che porteranno un miglioramento della qualità e della quantità dei materiali recuperati.

2. La strategia proposta nel piano individua quattro "assi portanti":

- a) la riduzione e la prevenzione dei rifiuti urbani;
- b) l'implementazione di circuiti intensivi di raccolta differenziata, improntati al paradigma della prevalenza di sistemi domiciliarizzati, da attivare ovunque sia operativamente possibile;
- c) la possibile introduzione sollecita di sistemi di pretrattamento "a freddo" (trattamento meccanico-biologico) in ossequio all'obbligo di pretrattamento dei rifiuti urbani indifferenziati da smaltire in discarica;
- d) la realizzazione, presso i siti di pretrattamento, di centri di analisi dei rifiuti urbani indifferenziati e di linee di recupero e di valorizzazione dei materiali, con specifico riferimento a quelli a elevato potere calorifico, onde rispettare il divieto di collocazione di dei rifiuti urbani indifferenziati a elevato PCI in discarica.

3. Per quanto riguarda il trattamento delle frazioni recuperabili il Programma fornisce le seguenti indicazioni:

- a) imballaggi in carta: in considerazione dell'ampia disponibilità impiantistica attuale è auspicabile un miglioramento dei sistemi delle raccolte e della selezione all'ingresso, che puntino alla separazione dei flussi tra imballaggi cellullosici e frazioni merceologiche similari;
  - b) imballaggi in vetro: la capacità di trattamento complessiva disponibile è superiore a 15.500 tonnellate annue, pertanto la situazione impiantistica per il trattamento del vetro è attualmente più che sufficiente. A oggi gli imballaggi vetrosi raccolti sul territorio provinciale vengono quasi tutti conferiti a un impianto situato fuori dal territorio provinciale. Questo rappresenta uno dei motivi per cui la pianificazione dei sistemi delle raccolte degli imballaggi vetrosi dovrebbe prendere in considerazione la possibilità di prevedere un trattamento provinciale, ovvero, con l'obiettivo di migliorare la qualità della materia prodotta, un nuovo impianto di recupero a tecnologia avanzata in grado di procedere con la lavorazione degli imballaggi vetrosi captati, suddivisi per colore.
  - c) imballaggi metallici: in considerazione dei dati di captazione e della presenza sul territorio di numerosi recuperatori autorizzati al trattamento degli imballaggi metallici, la fase pianificatoria non prevede la realizzazione di impianti *ex novo* di trattamento di questa categoria di rifiuti urbani. Deve essere rafforzato, entro il 2015, il sistema di raccolta presso gli ecocentri comunali. Deve essere migliorata la qualità e il valore del materiale raccolto (a oggi le raccolte prevedono il conferimento congiunto vetro/imballaggi metallici o plastica/imballaggi metallici), azione questa ottenibile con un'incentivazione all'utilizzo degli ecocentri da parte della popolazione;
  - d) imballaggi plastici: la frazione degli imballaggi in plastica derivante dalla raccolta differenziata deve essere ulteriormente selezionata per polimero, così da recuperare polimeri nobili, mentre gli altri polimeri possono concorrere a un recupero di materia previa presso-estrazione secondo modelli già adottati in altre parti d'Italia;
  - e) organico e verde: l'impianto di compostaggio individuato sul territorio provinciale risulta più che sufficiente per garantire autonomia a livello di gestione alla luce del quantitativo annuo di rifiuto organico conferibile presso l'impianto pari a 26.000 tonnellate.
4. L'attuazione delle strategie provinciali non può inoltre prescindere da una accurata analisi della composizione merceologica dei rifiuti prodotti e di quelli residui.

Questo prefigura il consolidamento, di veri e propri “punti di ricerca e analisi” per la predisposizione periodica di tali campagne di analisi merceologica dei rifiuti urbani indifferenziati a supporto della ottimizzazione delle scelte delle istituzioni e dei soggetti attuatori locali.

5. In ottemperanza alle disposizioni della Legge regionale n. 7 del 24 maggio 2012, art. 4, spetta alle conferenze d'ambito l'esercizio delle funzioni pianificatorie in materia di organizzazione e gestione dei servizi. Per tali motivi, gli scenari previsti per la provincia di Vercelli prendono in considerazione l'assetto impiantistico attuale (smaltimento dei RUR nell'inceneritore di Vercelli sino al 2015) rimandando alla conferenza d'ambito l'espressione in materia di predisposizione o meno di nuovi impianti per il trattamento dei rifiuti urbani indifferenziati a livello di Ambito Territoriale Ottimale.

**Art. 10 – Strumenti attuativi e iniziative dirette a limitare la produzione dei rifiuti e a favorire il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti**

1. Il presente Programma si inserisce a pieno titolo, anticipando iniziative di livello superiore (nazionale e regionale), nel quadro della Direttiva comunitaria 98/2008 CE e in particolare dell'articolo 29, allorquando raccomanda che i programmi identifichino in maniera chiara “le misure di prevenzione dei rifiuti”.

2. Nell'ambito della programmazione provinciale, si ritiene di dover dare priorità, coerentemente all'art. 4 della direttiva 98/2008/CE, agli interventi di prevenzione, riduzione, riuso e minimizzazione.

3. Il Programma prevede strumenti di attuazione a carattere volontario che consentano di raggiungere, come obiettivo reale entro il 2020, una riduzione pari a 380 kg per ogni abitante all'anno di media provinciale.

4. Per la realizzazione degli strumenti attuativi del Programma, di seguito elencati, la Provincia si impegna a fornire le risorse economiche, anche utilizzando, quando possibile, contributi economici esterni (Regione, Stato, Unione Europea, ecc.), coordinamento e, qualora necessario, assistenza tecnica.

5. Gli strumenti individuati sono i seguenti:

- a) interventi di prevenzione, riduzione e riuso su prodotti destinati alla frazione residuale: riduzione dei cartoni per bevande e alimentari in poliaccoppiato (tipo Tetrapak), riduzione dei pannolini e pannoloni usa e getta, riduzione delle plastiche usa e getta non imballaggi.
- b) interventi di prevenzione, riduzione e riuso sulle frazioni merceologiche differenziate:
  - riduzione della frazione organica umida, con azioni come:
    - o compostaggio domestico;
    - o Last Minute o Buon Samaritano;
  - riduzione della plastica da imballaggio, con azioni quali:
    - o consumo dell'acqua del rubinetto;
    - o distribuzione packaging free (GDO, negozi di prossimità e mercati);
    - o Eco-hotels;
  - Riduzione della frazione cartacea, con azioni quali:
    - o riduzione della pubblicità anonima in buca;
    - o dematerializzazione negli uffici;
  - Riduzione di rifiuti da beni durevoli, quali:
    - o la promozione di centri di riuso;
    - o la creazione di reti di riparazione.

**Titolo III – Monitoraggio del PPGR**

**Art. 11 – Azioni di monitoraggio**

1. Oltre alle funzioni previste all'art. 197 del D.lgs. 152/2006 e s. m. e i., al fine di controllare l'attuazione del PPGR, la Provincia condurrà azioni di monitoraggio, di verifica e di acquisizione di dati e di informazioni anche avvalendosi di strutture interne quali l'Osservatorio Provinciale Rifiuti e esterne adeguatamente qualificate.

2. Tra le azioni di monitoraggio devono essere previste periodiche analisi merceologiche dei rifiuti indifferenziati residuali per verificarne la composizione e individuare ulteriori interventi tesi alla loro riduzione in considerazione dell'entità di frazioni di rifiuto recuperabili.

3. Le azioni di monitoraggio comprendono anche un incontro semestrale con il Consorzio di bacino per la verifica congiunta dello stato di attuazione del PPGR con riferimento alle competenze del Consorzio stesso definite dagli articoli 10 e 11 della L.R. 24/2002.

4. In esito alle azioni di monitoraggio, sono definiti dalla Provincia strumenti e attività per l'adeguamento alle disposizioni del PPGR e per il perseguimento degli obiettivi qualora gli stessi non siano stati ottenuti.

5. In esito alle azioni di monitoraggio è redatta a cura del Settore Tutela Ambientale una relazione annuale sullo stato di attuazione del PPGR che evidenzia i risultati di raccolta differenziata, di riduzione della produzione e della nocività dei rifiuti nonché gli obiettivi conseguiti con riferimento al sistema impiantistico. Nella relazione sono anche indicati i punti di debolezza nell'attuazione del PPGR con l'analisi delle cause e le conseguenti proposte di miglioramento.

6. La relazione di cui al comma 4 è approvata dalla Giunta provinciale. La relazione è pubblicata anche sul sito istituzionale della Provincia e diffusa in forma stampata.

7. Ogni tre anni è organizzato un convegno pubblico per la presentazione dello stato dell'attuazione del PPGR e per l'acquisizione e la diffusione di esperienze virtuose realizzate nei Paesi dell'Unione Europea nella gestione dei rifiuti utili ai fini del miglioramento dei risultati del territorio provinciale.